



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1867 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Sisifo – Consorzio di cooperative sociali, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi D’Ambrosio e Antonio Puliatti, con domicilio eletto presso il primo in Bari, piazza Garibaldi, 23;

contro

Ministero dell’Interno e Prefettura di Bari, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

Auxilium soc. coop., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola, 166/5;

per l’annullamento

- del provvedimento prot. 43285/49.01 del 31 ottobre 2011, comunicato in pari data, con cui veniva revocato il provvedimento di aggiudicazione definitiva relativo alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari - Palese per il periodo 16 settembre 2011 – 31 dicembre 2011, da aggiudicarsi con il sistema del massimo ribasso sul prezzo a base d'asta di euro 40,00 (prezzo unitario giornaliero *pro capite e pro die* per 1.200 persone circa al giorno);
 - del provvedimento prot. 43406/49.01 del 31 ottobre 2011, con cui la Prefettura di Bari disponeva la sospensione del decreto di aggiudicazione definitiva, stante la proposizione di ricorso da parte di altra concorrente;
 - del provvedimento di esclusione comunicato con nota della Prefettura di Bari prot. 46120 del 17 novembre 2011;
 - del verbale della commissione di gara del 17 novembre 2011;
 - della nota della Prefettura di Bari prot. 45025 in data 11 novembre 2011;
 - del provvedimento prot. 47349 del 25 novembre 2011 di aggiudicazione definitiva dell'appalto all'a.t.i. Auxilium soc. coop. e del contratto stipulato tra l'a.t.i e la Prefettura di Bari;
 - e per la condanna della Prefettura di Bari al risarcimento del danno;
- Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
- Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Bari e di Auxilium soc. coop.;
- Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2012 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi D'Ambrosio, Walter Campanile e Felice Eugenio Lorusso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con avviso pubblico del 30 settembre 2010, la Prefettura di Bari ha indetto una procedura aperta per l'affidamento triennale della gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari - Palese, con importo complessivo presunto pari ad euro 18.950.000, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'appalto è stato aggiudicato, con provvedimento del 14 aprile 2011, al Consorzio di Cooperative Sociali O.P.U.S.; seconda classificata è risultata la Auxilium soc. coop., che gestiva il servizio in regime di proroga e che ha impugnato l'aggiudicazione dinanzi a questo Tribunale, con ricorso iscritto al numero di registro generale 1053 del 2011.

L'istanza di sospensiva, respinta da questa Sezione con ordinanza n. 600 del 7 luglio 2011, è stata accolta in appello dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3458 del 29 luglio 2011.

Preso atto della sospensione dell'esito della gara, e valutata troppo onerosa la convenzione in atto con la Auxilium soc. coop., la Prefettura di Bari ha indetto, con lettera d'invito prot. n. 429/C/S.G.

del 23 agosto 2011, una procedura negoziata urgente per il periodo 16 settembre 2011 – 31 dicembre 2011, da aggiudicarsi con il sistema del massimo ribasso sul prezzo a base d'asta di euro 40,00 (prezzo unitario giornaliero *pro capite e pro die*, per circa 1.200 persone al giorno), invitando a presentare offerta soltanto le imprese che avevano partecipato alla procedura aperta per l'affidamento triennale. Con la lettera d'invito, la Prefettura si è peraltro riservata di anticipare o posticipare la scadenza finale del 31 dicembre 2011, in relazione ai tempi di conclusione del contenzioso pendente dinanzi a questo Tribunale.

Prima in graduatoria è risultata l'a.t.i. Medica Sud s.r.l. – O.E.R. Operatori Emergenza Radio, che tuttavia è stata esclusa per anomalia dell'offerta, con provvedimento in data 11 ottobre 2011 rimasto inoppugnato.

L'appalto è stato perciò definitivamente aggiudicato, con provvedimento del 28 ottobre 2011, all'odierno ricorrente Consorzio Sisifo, con un ribasso del 42,52% (inizialmente ritenuto congruo, all'esito della verifica dell'anomalia del ribasso).

Tuttavia, con provvedimento prot. 43406/49.01 del 31 ottobre 2011, la Prefettura di Bari ha disposto la sospensione del decreto di aggiudicazione definitiva e, immediatamente dopo, con provvedimento prot. 43285/49.01 in pari data, ha revocato l'aggiudicazione, ravvisata la necessità di riesaminare le giustificazioni formulate dal consorzio in ordine a molteplici voci di costo.

La nuova verifica ha avuto esito sfavorevole e, infine, con

provvedimento prot. 46120 del 17 novembre 2011, il Consorzio Sisifo è stato definitivamente escluso dalla procedura negoziata; l'appalto è stato poi aggiudicato, con provvedimento prot. 47349 del 25 novembre 2011, all'a.t.i. Auxilium soc. coop., che seguiva in graduatoria ed aveva offerto un ribasso del 38,50%.

Con il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti, il Consorzio Sisifo impugna gli atti fin qui descritti e più puntualmente indicati in epigrafe, deducendo censure così riassumibili:

A) in relazione alla sospensione ed alla revoca dell'aggiudicazione definitiva:

- violazione degli artt. 3, 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, violazione degli artt. 86-ss. del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione del principio di buon andamento, violazione dell'affidamento ed eccesso di potere: l'Amministrazione avrebbe immotivatamente esercitato il potere di autotutela, senza dar conto degli eventuali vizi riscontrati e dell'interesse pubblico prevalente e senza considerare che, in realtà, le giustificazioni sull'anomalia del ribasso erano state già ampiamente esaminate (si vedano le richieste della Prefettura in data 30 settembre e 11 ottobre 2011, rispettivamente riscontrate dal consorzio con note di chiarimento del 4 ottobre e 14 ottobre 2011);

- violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere: il ritiro del provvedimento di aggiudicazione definitiva non sarebbe stato preceduto dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento;

B) in relazione alla successiva esclusione per anomalia dell'offerta:

- illegittimità derivata dai vizi dedotti *sub A*);
- violazione degli artt. 86-ss. e dell'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere: la Prefettura avrebbe erroneamente negato la possibilità, per il consorzio ricorrente, di affidare in subappalto l'attività di preparazione dei pasti e, su tale presupposto, avrebbe illegittimamente ritenuto incongruo il prezzo offerto; inoltre, tale aspetto sarebbe emerso per la prima volta nel corso della seduta conclusiva del 17 novembre 2011, in violazione del contraddittorio;
- violazione degli artt. 86-ss. del d.lgs. n. 163 del 2006, violazione degli artt. 12-ss. del d.lgs. n. 460 del 1997 ed eccesso di potere: la Prefettura avrebbe ingiustificatamente dubitato della possibilità, per il consorzio, di beneficiare dell'esenzione da IRAP e IRES; anche tale profilo, poi, sarebbe stato contestato dalla commissione di gara soltanto nell'ultima seduta del 17 novembre 2011, senza possibilità di controdeduzione.

Il Consorzio Sisifo chiede, infine, l'annullamento dell'aggiudicazione in favore della Auxilium soc. coop. e del relativo contratto, nonché la condanna della Prefettura di Bari al risarcimento del danno per equivalente (per spese sostenute e mancati utili) o, in subordine, al pagamento dell'indennizzo ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990. Con memoria depositata il 5 gennaio 2010 e non notificata, chiede inoltre il risarcimento in forma specifica mediante subentro nell'appalto.

Si sono costituiti l'Amministrazione intimata e la controinteressata Auxilium soc. coop., chiedendo il rigetto del gravame.

Parte ricorrente ha chiesto l'abbinamento al merito dell'istanza cautelare.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del giorno 11 gennaio 2012, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso originario, il Consorzio Sisifo impugna i due provvedimenti assunti dalla Prefettura di Bari il giorno 31 ottobre 2011, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, con i quali è stata dapprima sospesa e poi revocata l'aggiudicazione definitiva del servizio di gestione del centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bari - Palese, per il periodo 16 settembre 2011 – 31 dicembre 2011 (aggiudicazione che era stata disposta in suo favore soltanto tre giorni prima, con decreto prefettizio del 28 ottobre 2011).

Il ricorso, per tale parte, è infondato.

La Prefettura ha motivato la decisione di revocare (*rectius*: annullare) in autotutela l'aggiudicazione appena deliberata in favore del consorzio ricorrente, con l'esigenza di accertare la congruità del corrispettivo e la serietà ed affidabilità dell'offerta, indicando molteplici aspetti tecnico-economici dell'appalto bisognosi di approfondimento, quali ad esempio: il costo del personale, l'incidenza dei subappalti, i costi delle attrezzature, il costo della polizza, i costi di acquisto ed utilizzo degli automezzi, i costi di conservazione delle derrate alimentari.

Se è vero, da un lato, che il sub-procedimento di verifica dell'anomalia si era già svolto ed era intercorsa corrispondenza tra le parti, non può

tuttavia negarsi, dall'altro, il potere della stazione appaltante di riconsiderare le proprie decisioni (anche a causa della superficialità o dell'insufficienza dell'istruttoria svolta, imputabile ai propri funzionari o alla commissione di gara), in ossequio al principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.*, che da sempre è stato indicato a fondamento del potere pubblicistico di autotutela (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2005 n. 1442; Id., sez. V, 20 settembre 2001 n. 4973).

Nella fattispecie, poi, i tempi ristretti per lo svolgimento della procedura negoziata e l'estrema semplificazione dello schema d'offerta economica (riguardante il solo ribasso percentuale) hanno verosimilmente indotto la commissione di gara a non approfondire in misura sufficiente tutti gli indizi di anomalia dell'offerta del consorzio ricorrente.

Né poteva ravvisarsi, in capo a quest'ultimo, un affidamento consolidato ed intangibile: l'annullamento in autotutela è stato infatti disposto dopo appena tre giorni dal decreto di aggiudicazione e prima della stipula del contratto. In situazioni simili, la prevalenza dell'interesse pubblico è *in re ipsa*, senza necessità di specifica motivazione sul punto.

Non sussiste, poi, la violazione dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.

Non si ignora che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva deve essere preceduto da comunicazione di avvio del procedimento all'impresa interessata. Deve però ritenersi, avuto riguardo alla peculiarità del

caso in esame, che:

- sussistevano oggettive ragioni d'urgenza, soprattutto ove si consideri la natura della procedura esperita, così da poter giustificare l'omissione del contraddittorio preventivo (la richiesta di chiarimenti e deduzioni, su numerose voci di costo sospette di sottovalutazione, è seguita al provvedimento di annullamento, anziché precederlo);
- anche in caso di rituale preavviso di revoca, la decisione dell'Amministrazione non sarebbe stata diversa, soprattutto alla luce degli sviluppi successivi della vicenda (ciò che consente di fare applicazione diretta della previsione dell'art. 21-*octies*, secondo comma, della legge n. 241 del 1990, come richiesto dall'Avvocato dello Stato nel corso della discussione).

Donde l'infondatezza dell'impugnativa principale.

2. Sono conseguentemente respinte le domande (alternative) di risarcimento del danno e di corresponsione dell'indennizzo, formulate dal Consorzio Sisifo nel ricorso originario.

La domanda risarcitoria è respinta perché, in primo luogo, si è accertata la legittimità del provvedimento di autotutela e perché, quanto alle spese sostenute per la partecipazione alla gara, che la difesa di parte ricorrente documenta nel dettaglio, non può esservi risarcimento allo stato attuale della procedura (nonché per quanto si dirà tra breve in ordine ai motivi aggiunti), dal momento che, anche a seguito dell'annullamento in autotutela disposto con l'impugnato provvedimento del 31 ottobre 2011, il consorzio avrebbe potuto ancora conseguire l'appalto, nell'ipotesi di conclusione favorevole del

riesame delle giustificazioni.

Non può esservi, invece, diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, dovendo piuttosto ritenersi che l'Amministrazione abbia annullato in autotutela l'aggiudicazione per vizio di istruttoria, utilizzando impropriamente il termine di "*revoca*".

3. Sono viceversa fondati i motivi aggiunti, con cui il Consorzio Sisifo contesta la legittimità del provvedimento di definitiva esclusione, comunicato dalla Prefettura di Bari con nota del 17 novembre 2011.

La commissione di gara, dopo la rinnovata verifica avente ad oggetto la congruità dei costi documentati dall'impresa aggiudicataria, ha espresso un giudizio di "*perplexità*" sulle giustificazioni addotte dal consorzio, ha ritenuto che non vi fossero i necessari "*presupposti di puntualità e completezza dell'offerta*" ed ha dunque giudicato anormalmente bassa l'offerta del Consorzio Sisifo, sulla base di due concorrenti rilievi: l'impossibilità di affidare in subappalto l'attività di preparazione dei pasti, essendo mancata la rituale dichiarazione in sede di offerta, e la mancata dimostrazione della possibilità di beneficiare dell'esenzione IRAP e IRES.

3.1. Quanto al primo profilo, a ragione parte ricorrente lamenta che la lettera d'invito (pag. 2 – ultimo capoverso, e pag. 3) obbligava i concorrenti ad inserire nel plico contenente l'offerta soltanto l'indicazione del ribasso percentuale e la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con divieto espresso di inserire "... *riserve o condizioni di qualsiasi natura*".

L'inusuale stringatezza della lettera d'invito si spiega con il fatto che la procedura negoziata d'urgenza scaturiva dalla connessa procedura aperta, per l'affidamento triennale della gestione del centro d'accoglienza (in stallo, a causa della sospensiva cautelare accordata dal Giudice d'appello), e che erano stati invitati tutti e soltanto i concorrenti già ammessi alla predetta procedura aperta, allo scopo di semplificare al massimo gli adempimenti e ridurre i tempi necessari per la predisposizione e l'esame delle offerte.

Non occorre, ad avviso del Collegio, dirimere l'interrogativo sul quale si dilungano le parti nelle rispettive difese, ossia se si trattasse di una gara nuova ed autonoma ovvero di un'estensione della gara in atto per la gestione triennale (gara nella quale il Consorzio Sisifo aveva, invece, puntualmente indicato i servizi da subappaltare).

Il punto decisivo, rispetto alle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, è altro.

La lettera d'invito, in primo luogo, non vietava il ricorso al subappalto, né prescriveva l'obbligo di dichiarare in sede di offerta la volontà di subappaltare alcune attività.

Tale onere, indiscutibilmente assente nella *lex specialis* di gara, non poteva discendere in via diretta dalla previsione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163 del 2006, poiché l'appalto in questione rientra a pieno titolo nell'Allegato II B alla direttiva 2004/18/CE (n. 17 – servizi di ristorazione; n. 25 – servizi sanitari e sociali) e non è soggetto alla disciplina integrale del Codice dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 20 dello stesso Codice.

Il consorzio ricorrente, dunque, non era tenuto a dichiarare preventivamente la volontà di subappaltare il servizio di fornitura dei pasti.

D'altronde, la stessa Prefettura aveva contraddittoriamente indicato nel provvedimento di revoca del 31 ottobre 2011, tra gli aspetti suscettibili di approfondimento, l'incidenza dei subappalti nella misura massima del 30% e la verifica dei requisiti soggettivi delle ditte subappaltatrici, così lasciando intendere che nessun ostacolo formale vi fosse, per il consorzio, all'affidamento in subappalto della preparazione dei pasti.

Se non vi è dubbio che l'asserita impossibilità di subappaltare una o più attività non poteva *ex se* legittimare l'esclusione (principio pacifico in giurisprudenza: cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. IV, 30 ottobre 2009 n. 6708), è altrettanto certo che la commissione di gara non poteva legittimamente esigere dal Consorzio Sisifo chiarimenti sulle modalità e sui costi di gestione in proprio della refezione, come viceversa avvenuto nella seduta del 17 novembre 2011, partendo dal presupposto (erroneo) che il subappalto non fosse più consentito.

In tale frangente, peraltro, il quesito è stato sottoposto per la prima volta al consorzio in termini formali, e ciò configura un distinto ed autonomo vizio del provvedimento di esclusione.

L'art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006, nel disporre che la stazione appaltante esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e può richiedere, per iscritto, gli ulteriori chiarimenti che divengano necessari o utili a seguito di tale esame,

impone che la richiesta scritta degli accennati chiarimenti abbia un contenuto dettagliato e precisi l'oggetto su cui gli stessi debbano vertere.

E' pertanto illegittimo motivare l'esclusione di un'offerta per anomalia, facendo riferimento ad un *quid novi* non esplicitato nelle richieste di chiarimenti e, quindi, non reso oggetto di approfondimenti e controdeduzioni dell'impresa sottoposta alla verifica, rispetto al quale essa non sia stata perciò posta in grado di fornire giustificazioni integrative.

Il procedimento di verifica dell'anomalia deve, infatti, essere ispirato al principio dell'effettività del contraddittorio, il quale esige che l'impresa assoggettata allo scrutinio di congruità venga edotta dall'Amministrazione di tutti gli elementi di giudizio, oltre che dei parametri di raffronto che la commissione intenda utilizzare per la formulazione del suo sindacato, sui quali l'impresa deve poter misurare le sue stesse valutazioni ed esporre le sue controdeduzioni.

Proprio in ossequio al principio di effettività del contraddittorio, deve sussistere corrispondenza tra i profili di perplessità di un'offerta, posti a fondamento del giudizio di anomalia, e gli aspetti di perplessità evidenziati nella richiesta di giustificazioni integrative e fatti oggetto degli ulteriori chiarimenti richiesti all'impresa. La valutazione negativa di inaccettabilità non può fondarsi su profili che non siano stati contestati all'impresa e su cui, quindi, essa non abbia potuto controdedurre nella precedente fase istruttoria (che deve quindi caratterizzarsi per una richiesta di integrazioni giustificative che

evidenzi ed espliciti tutti gli aspetti tecnici ed economici di perplessità).

Tanto costituisce specificazione del principio di leale collaborazione tra concorrente e stazione appaltante, in vista del conseguimento del comune obiettivo di appurare l'affidabilità e la bontà dell'offerta.

Nella fattispecie, soltanto nella seduta conclusiva del 17 novembre 2011 la Prefettura ha chiesto giustificazioni sui costi per la preparazione in proprio dei pasti, così rendendo oltremodo difficile per il Consorzio Sisifo l'elaborazione della risposta finale.

3.2. Da identico vizio è affetta la motivazione del provvedimento di esclusione, con riguardo alla mancata dimostrazione da parte del consorzio aggiudicatario della possibilità di beneficiare delle esenzioni IRAP e IRES.

Anche di tale questione non vi è traccia nel provvedimento di revoca del 31 ottobre 2011, che pur conteneva un elenco puntuale degli elementi per i quali l'Amministrazione riteneva necessarie giustificazioni supplementari.

Soltanto nella seduta del 17 novembre 2011 la commissione ha sollevato dubbi sul regime tributario di favore spettante al Consorzio Sisifo, senza concedere termine per chiarimenti e così violando il principio di effettività del contraddittorio di cui all'art. 88 del d.lgs. n. 163 del 2006.

3.3. In conclusione, il giudizio di anomalia espresso dall'Amministrazione è illegittimo.

Deve pertanto essere annullato il provvedimento di esclusione

comunicato con nota prot. 46120 del 17 novembre 2011. Per l'effetto, l'Amministrazione dovrà riaprire il sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta del Consorzio Sisifo, conformandosi ai principi espressi nella presente pronuncia.

E' altresì annullata, per illegittimità derivata, l'aggiudicazione dell'appalto alla controinteressata Auxilium soc. coop., disposta con provvedimento prot. 47349 del 25 novembre 2011.

4. Allo stato degli atti, non può essere invece accolta la domanda di declaratoria d'inefficacia del contratto, ai sensi dell'art. 122 cod. proc. amm., posto che:

- del contratto stesso non v'è traccia agli atti di causa, né è certo se e quando lo stesso sia stato stipulato ed approvato;
- dalla sentenza che annulla il provvedimento di esclusione ed il provvedimento di aggiudicazione ad altro concorrente non scaturisce, per il consorzio ricorrente, il diritto al subentro nell'appalto, poiché l'Amministrazione è tenuta a rinnovare la verifica sull'anomalia dell'offerta e, soltanto in caso di esito positivo, l'appalto potrà essere assegnato al ricorrente, previa caducazione del contratto in essere con la cooperativa controinteressata.

5. Per le stesse ragioni è respinta, allo stato degli atti, la domanda di risarcimento del danno per equivalente.

Secondo un principio comunemente affermato in tema di illecito aquiliano dell'Amministrazione, difetta il nesso di causalità fra l'illegittimità dell'atto lesivo ed il danno lamentato, allorché resti in tutto o in parte integro, dopo l'annullamento giurisdizionale, l'ambito

di apprezzamento discrezionale in ordine all'adozione del provvedimento ampliativo richiesto, e permanga così la possibilità di una legittima diversa determinazione sfavorevole per l'interessato (cfr., tra molte: Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2009 n. 2894; Id., sez. V, 7 ottobre 2008 n. 4868; Id., sez. IV, 30 giugno 2006 n. 4231; Id., sez. VI, 15 aprile 2003 n. 1945).

Nella fattispecie, la Prefettura di Bari dovrà assumere nuove determinazioni circa l'anomalia dell'offerta del Consorzio Sisifo, conformandosi a quanto dianzi esposto in materia di subappalto e di esenzioni tributarie.

Soltanto all'esito delle determinazioni finali della Prefettura potrà accertarsi se dai provvedimenti qui ritualmente impugnati ed annullati sia scaturito un pregiudizio patrimoniale risarcibile, secondo le comuni regole dell'illecito extra-contrattuale.

6. Considerata la soccombenza reciproca, le spese di giudizio restano parzialmente compensate e sono liquidate in favore del Consorzio Sisifo, a carico delle controparti costituite, nella misura forfetaria indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- respinge il ricorso originario;
- accoglie in parte i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione comunicato con nota della Prefettura di

Bari prot. 46120 del 17 novembre 2011 ed il provvedimento prot. 47349 del 25 novembre 2011 di aggiudicazione definitiva dell'appalto all'a.t.i. Auxilium soc. coop.;

- respinge la domanda di indennizzo;
- respinge, allo stato degli atti, la domanda di caducazione del contratto d'appalto e la domanda di risarcimento del danno;
- condanna la Prefettura di Bari e la Auxilium soc. coop. al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, ciascuna nella misura di euro 3.000 (oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Savio Picone, Referendario, Estensore

Paolo Amovilli, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)